



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati

Ufficio Secondo

/GRA/

Roma, li **6 DIC. 2010**

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Ai Signori
 Presidente della Corte Suprema di Cassazione
 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque
 Pubbliche
Al Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Presidenti di Corte di Appello
Ai Procuratore Generale presso le Corti di Appello
Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
Al Capo del Dipartimento degli Affari di Giustizia
Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione
 Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile

E p.c.

Al Direttore Generale dell'Ufficio Centrale del Bilancio
 presso il Ministero della Giustizia
Al Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità

LORO SEDI

OGGETTO: indennità di missione per applicazioni extradistrettuali ai sensi dell'art. 23 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito in Legge 19 gennaio 2001, n. 4).

Si trasmette l'allegata copia della circolare in data **6 DIC. 2010** inerente l'argomento in oggetto con preghiera di prenderne visione e darne cortese assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Di Amato





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati

Ufficio Secondo

/GRA/

Roma, li

6 DIC. 2010

OGGETTO: indennità di missione per applicazioni extradistrettuali ai sensi dell'art. 23 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito in Legge 19 gennaio 2001, n. 4).

Sono pervenute a questa Direzione alcune istanze di magistrati applicati a distretto diverso da quello in cui svolgono o svolgevano, le normali funzioni, i quali richiedono, ai sensi dell'art. 23 D.L. 24.11.2000, n. 341 (convertito in legge 19.1.2001 n. 4) e del rinvio contenuto in detta disposizione all'art. 2, comma 1, legge 133/1998 l'attribuzione dell'indennità nella misura conseguente alle modifiche introdotte con d.l. n. 193/2009.

A tale proposito, atteso il carattere non recettizio del rinvio in quanto, come si preciserà ulteriormente, diretto a determinare il ristoro delle spese di missione senza le peculiari finalità incentivanti conseguenti alle modifiche di cui al d.l. 193/2009, appare opportuno ribadire che, continuano a trovare applicazione, in *subiecta materia*, le disposizioni impartite con circolare dell'Ufficio I della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria Prot. AG/EC/1406 del 9.3.2001, che di seguito si trascrivono:

“ 1) trattasi, all'evidenza, di trattamento non continuativo di missione, in quanto derivante non già da trasferimento definitivo ma da applicazione temporanea, di talché modi e termini dell'erogazione del suddetto emolumento restano disciplinati, ad eccezione del quantum, dalle regole previste nella legge 18.12.1973, n. 836.

2) il richiamo all'art. 2, comma 1, Legge 4.5.1998, n. 133, ha quindi da intendersi (come chiaramente ricavabile anche dai lavori preparatori) riferito unicamente alla misura della suddetta indennità che pertanto viene erogata nel doppio di quella ordinaria.

3) trattandosi, come già ricordato, di trattamento non continuativo di missione la competenza ai fini della corresponsione dell'emolumento è assegnata alla Corte di Appello presso la quale il magistrato in applicazione extradistrettuale svolge di norma le sue funzioni.

Inoltre con nota prot. AG/EC/1816 del 27.3.2001 ad integrazione del punto 3 si precisa che la competenza, per quanto attiene ai magistrati assegnati ad uffici requiranti, ha da intendersi attribuita, secondo le consuete regole, alle Procure Generali presso le suddette Corti.”

Deve escludersi, pertanto, che, in virtù delle ricordate modificazioni apportate alla L. 133/98 sia da ritenersi variato anche il trattamento economico conseguente all'applicazione extradistrettuale, non essendo mutata la *ratio legis* sottostante al citato art. 23 del D.L. 341/2000. Mentre, infatti, la finalità dei benefici di cui alla L. 133/98 è evidentemente quella di favorire la permanenza volontaria, prima ed il trasferimento su disponibilità, ora, dei magistrati con riferimento alle sedi ritenute disagiate, lo scopo del rinvio di cui al richiamato art. 23 del D.L. 341/2000 è quello del ristoro del disagio conseguente ad uno spostamento che può essere imposto anche di ufficio e che viene fissato, appunto, nel doppio dell'indennità di missione. Ne consegue che, con riferimento ai magistrati applicati al di fuori del distretto di appartenenza non è ravvisabile alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto a quelli sin ad ora ordinariamente corrisposti dalle Corti di Appello o dalle Procure Generali.

Il Direttore Generale

Sergio Di Amato